



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XV - n. 2-2020  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XV – n. 2-2020  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre †

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

## Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:  
per l'Italia, € 75,00  
per l'estero, € 120,00  
un fascicolo costa € 40,00  
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00  
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:  
Luigi Pellegrini Editore  
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:  
– versamento su conto corrente postale n. 11747870  
– bonifico bancario Iban IT88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena  
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

# *Il lavoro nei rapporti tra Santa Sede e Italia\**

## *The employment relationship between Holy See and Italy*

MATTIA PERSIANI

### RIASSUNTO

*Il saggio affronta la complessa e variegata realtà del lavoro alle dipendenze della Santa Sede, con riferimento ai riflessi che esso ha nell'ordinamento italiano. In particolare esamina le diverse fattispecie: lavoro nello Stato della Città del Vaticano, lavoro negli immobili fruenti della c.d. extraterritorialità (art. 15 Trattato lateranense), lavoro svolto in Italia, affrontando pure la questione fiscale (art. 17 Trattato lateranense). Si sofferma infine sulla Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.*

### PAROLE CHIAVE

*Santa Sede; rapporti di lavoro; luogo della prestazione; rilevanza in ordine alla legislazione italiana; esenzione fiscale delle retribuzioni; convenzione sulla sicurezza sociale tra Santa Sede e Italia.*

### ABSTRACT

*The essay addresses the complex and varied kinds of employment and contracted work at the Holy See, with reference to the repercussions it has in the Italian legal system. In particular, it examines the following cases of employment and contracted work carried out in the Vatican City State, in extraterritorial properties (art. 15 Lateran Treaty), and that in Italy, addressing also tax issues (art. 17 Lateran Treaty). Finally, the author focuses on the Social Security Convention between the Holy See and the Italian Republic.*

### KEY WORDS

*Holy See; work relations; work place; relevance for Italian legislative system; income tax exceptions; Social Security Convention between the Holy See and Italy.*

1. Stante l'esiguità del territorio dello Stato della Città del Vaticano e la sua contiguità con il territorio italiano, il lavoro alle dipendenze di un "ente

---

\* Lo scritto è destinato agli *Studi in memoria* di S.E. Rev.ma Mons. Giorgio Corbellini, presidente dell'ULSA.

*centrale*” della Chiesa Cattolica o di altro ente o organismo gestito amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, suscita una complessa problematica.

Ed infatti, problemi diversi si pongono non solo a seconda che quel lavoro sia prestato nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o fuori di quel territorio, ma, in quest’ultimo caso, anche a seconda che il lavoro sia prestato in uno degli immobili previsti dalle disposizioni degli articoli 13,14 e 15 del Trattato lateranense per i quali il primo comma dell’articolo 15 di quel Trattato l’Italia garantisce le “*immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri*” “*benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano*”, ovvero sia prestato al di fuori di questi immobili.

2. Nel caso di lavoro svolto al di fuori di quegli immobili, tuttavia, sembra ragionevole ritenere che non emergano particolari problemi.

Ed infatti, nel caso di lavoro svolto *tout court* nel territorio italiano, trovano applicazione il diritto del lavoro e la giurisdizione italiana anche se datore di lavoro fosse un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della legge n. 222 del 1985 e, quindi, anche se si tratti degli enti che “*fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa*” di cui al primo comma dell’art. 2 di quella legge.

Se mai, anche se non sono questi i problemi di cui ci dobbiamo occupare, sembra opportuno far presenti due considerazioni.

La prima considerazione è che le cose si complicano a seconda che l’ente ecclesiastico che opera sul territorio italiano persegua, o no, fini di lucro e, quindi, sia considerato, o no, un imprenditore. A quest’ultimo riguardo, sarà sufficiente ricordare le incertezze esistenti sulla necessità che il lucro, per essere rilevante al fine della qualifica di imprenditore, sia il lucro soggettivo (consistente nella produzione di un vero e proprio reddito economico) ovvero, se – come ritiene la giurisprudenza prevalente – sia sufficiente che sia oggettivo (consistente nel mero svolgimento di un’attività produttiva). In quest’ultimo caso, anche l’orto del convento sarebbe da considerare un’impresa allo stesso modo in cui lo sarebbe ogni attività produttiva di beni o servizi ancorché non funzionalizzata all’ottemperamento di un profitto economico.

La seconda considerazione è che anche gli enti ecclesiastici, assoggettati alla disciplina del lavoro e alla giurisdizione italiana, sono pur sempre considerati *imprese di tendenza* e, quindi, nell’esercizio dei loro poteri possono essere sottratti, almeno in parte, ai limiti imposti agli altri datori di lavoro se non altro per quanto attiene ai licenziamenti.

3. Tornando al discorso principale è da dire, allo stesso modo, che nessun problema si pone quando il lavoro, ancorchè prestato da cittadini italiani, è svolto nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 3 del Trattato lateranense *“L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano”*, mentre l'art. 4 dello stesso Trattato prevede che *“La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede”*.

4. Il lavoro svolto all'interno della Città del Vaticano, come prevede l'art. 1 della Legge sulle fonti del diritto del 2008, è, quindi, regolato esclusivamente, *“dalle leggi promulgate dal Sommo Pontefice, dalla Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo”* nonché dai decreti, dai regolamenti e da ogni altra disposizione normativa legittimamente emanata.

Resta che le eventuali lacune devono essere colmate avendo riguardo ai precetti del diritto divino e del diritto naturale nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano. E, dunque, con riguardo alla materia del diritto del lavoro, anche all'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa.

Allo stesso modo, nel caso insorgano controversie di lavoro, la giurisdizione è attribuita, in alternativa, al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano o al Collegio di conciliazione e arbitrato istituito presso l'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica.

5. Problemi si pongono, invece, quando il lavoro è svolto in uno degli immobili che, sebbene godono dell'“immunità” diplomatica, fanno, come specifica l'art. 15 del Trattato lateranense, comunque *“parte del territorio dello Stato Italiano”*.

Si tratta: delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, degli edifici annessi (primo comma dell'art. 13); dell'edificio di San Callisto in Trastevere (terzo comma dell'art. 13); del palazzo pontificio e della Villa Barberini di Castel Gandolfo; con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (prima comma art. 14); gli immobili siti nel lato Nord del Colle Gianicolense e prospicienti i palazzi Vaticani appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici (secondo comma dell'art. 14); dei palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda

Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quelli dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi dicasteri (primo comma dell'art. 15).

Ed i problemi si pongono essenzialmente per due ragioni.

6. La prima ragione è che una corretta interpretazione dell'art. 15 del Trattato lateranense conduce – come ha definitivamente dimostrato Giuseppe Dalla Torre nel suo volume “*L'«extraterritorialità» nel Trattato del Laterano*” – a ritenere che agli immobili di cui trattasi è stata riconosciuta soltanto l'“*immunità*” diplomatica e non già l'“*extraterritorialità*”.

A questa è fatto cenno, ma si ritiene per una disattenzione, soltanto nel terzo comma dell'art. 7 del Trattato lateranense.

Con l'“*immunità*” è stata, quindi, riconosciuta l'“*inviolabilità*” posta tradizionalmente a garanzia dell'indipendenza dell'esercizio delle funzioni diplomatiche, così come sono state codificate dalla Convenzione di Vienna del 1961.

Se mai, è da dire che, nel nostro caso, l'“*inviolabilità*” è garantita ad immobili nei quali, a ben vedere, non si svolge l'attività tipica delle sedi diplomatiche, ma l'attività di governo della Chiesa universale.

E per questa attività l'“*immunità*” diplomatica di cui all'art. 15, è integrata dalla “*non ingerenza*” di cui all'art. 4 del Trattato lateranense, onde l'una e l'altra si completano per garantire l'indipendenza e l'autonomia della Chiesa universale.

7. Trattasi pur sempre, però, di un'“*immunità personale*” attinente al compimento degli atti *jure imperii*, ma non di quelli *jure privatorum* o *jure gestionis*.

Ed infatti, proprio perché l'art. 15 del Trattato precisa che si tratta di immobili che “*fanno parte del territorio dello Stato italiano*”, con la conseguenza che l'“*inviolabilità*” non comporta l'“*immunità reale*” sono, quindi, applicabili le leggi dello Stato ospitante che esercita anche la sua giurisdizione. Nel nostro caso, le leggi e la giurisdizione italiana.

8. Per comprendere questa conclusione è opportuno precisare che, se il Trattato lateranense non avesse previsto l'“*immunità*” di cui trattasi, la giurisdizione del giudice italiano sarebbe esistita tutte le volte che il rapporto di lavoro ha esecuzione sul territorio italiano.

Ai sensi dell'art. 4 Cod. Proc. Civ. italiano, la giurisdizione italiana era



determinata dalla cittadinanza del convenuto e, quindi, non sarebbe esistita se il convenuto, come datore di lavoro, fosse stato un ente riconducibile alla Santa Sede che, come tale, non avrebbe potuto, almeno in alcuni casi, essere considerata cittadino italiano.

Senonchè, l'art. 3 della legge italiana n. 218 del 1995 ha implicitamente abrogato tale disposizione stabilendo che la giurisdizione del giudice italiano sussiste ogni qual volta "*il convenuto è domiciliato o residente in Italia*".

E questo è il caso degli enti riconducibili alla Santa Sede che operano *tout court* sul territorio italiano, ma anche di quelli che operano negli immobili ai quali, poi, l'art. 15 del Trattato lateranense ha riconosciuto l'"*immunità*".

Ciò perché, ai sensi della legge italiana, "*il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*" (art. 43 Cod. Civ. italiano).

Del resto, questa regola trova conferma per quanto riguarda le controversie di lavoro nella sezione quinta della direttiva n. 44/2001 CEE che, a tutela delle "parti deboli" stabilisce che il datore di lavoro può essere alternativamente convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio ovvero dello Stato in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività.

E sul punto deve essere ancora una volta ricordato che gli immobili di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Trattato Lateranense fanno pur sempre parte del territorio dello Stato italiano.

9. La seconda ragione, strettamente connessa alla prima, sarebbe stato che, in base al diritto internazionale, anche il diritto del lavoro italiano sarebbe stato applicabile ai rapporti di lavoro che hanno, o hanno avuto, esecuzione sul territorio italiano.

Questa, infatti, è la conclusione alla quale si deve pervenire in base alla Convenzione di Roma dell'11 giugno 1980 (in vigore in Italia dal 1 aprile 1991), che regola il conflitto di leggi applicabili alle obbligazioni contrattuali e, quindi, anche a quelle derivanti dal contratto di lavoro.

10. La regola generale dettata da quella Convenzione è che il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti (art. 3).

Tuttavia, se le parti nulla hanno disposto al riguardo, il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto (primo comma dell'art. 4). Peraltro, si presume che questo sia il Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica abbia la propria residenza abituale (secondo comma dell'art. 4).

Pertanto, se nel contratto di lavoro nulla fosse stato detto con riguardo alla legge applicabile, si dovrebbe ritenere che, poichè la prestazione caratteristica del contratto di lavoro è quella di lavorare (l'obbligazione di retribuire è, strutturalmente, un'obbligazione di dare comune a tutti i contratti di scambio), il lavoratore che svolge la sua attività in uno degli immobili per i quali è stata garantita soltanto l'"immunità", ma risiedesse abitualmente in Italia, avrebbe diritto, in applicazione della Convenzione di Roma, a vedersi applicata la legge italiana.

11. Ma v'è di più. Anche nell'ipotesi in cui, al momento dell'assunzione, fosse stata prevista nel contratto di lavoro l'applicabilità della disciplina del lavoro vigente nello Stato della Città del Vaticano, sarebbe, comunque applicabile la legge italiana.

Ed infatti, l'art. 6 della Convenzione di Roma dispone che la scelta della legge applicabile "*non vale a privare il lavoratore della protezione assicurategli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta*" e, quindi, sarebbe applicabile la legge del luogo in cui il lavoratore ha la sua residenza abituale e, nel nostro caso, la legge italiana.

12. La conclusione prospettata è confermata anche dalla disposizione dettata dall'articolo 16 della Convenzione di Roma.

Trattasi di una norma di chiusura nel senso che "*l'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro*", cioè, del foro del Paese che esercita la giurisdizione.

Disposizione questa che trova riscontro nell'art.16 della legge italiana n. 218 del 1995 secondo il quale "*La legge straniera non è applicabile se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico*".

Orbene è orientamento costante della giurisprudenza italiana quello di ritenere siano di ordine pubblico tutte le disposizioni di legge che prevedono tutele o diritti a favore del lavoratore.

Tra queste sicuramente quelle che ne tutelano la personalità in materia di licenziamenti, sanzioni disciplinari e professionalità, ma anche quelle destinate a soddisfare le sue esigenze economiche.

A titolo di esempio vale la pena ricordare che è stato ritenuto di ordine pubblico anche la disposizione della legge che riconosce, in ogni caso di estinzione del rapporto di lavoro, il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto.

13. Le considerazioni fin qui svolte consentono, quindi, di comprendere il significato dell'“*immunità*” prevista dall'art. 15 del Trattato lateranense.

Quell'“*immunità*”, infatti, costituisce esplicita deroga alle regole generali vigenti in materia di giurisdizione e di disciplina del lavoro subordinato.

Senonchè, proprio perché, come è stato detto, l'art. 15 del Trattato lateranense non prevede un'“*extraterritorialità*” (e con essa una “*immunità reale*”), ma soltanto un'“*immunità personale*”, quella deroga non ha affatto una portata generale, ma soffre notevoli limiti.

Il problema è, dunque, costituito dall'individuazione dei limiti della giurisdizione italiana quando si tratti di rapporti di lavoro svolto alle dipendenze di Enti centrali della Chiesa cattolica che non hanno esecuzione nel territorio vaticano, ma negli immobili che, pur facendo parte del territorio italiano, godono dell'“*immunità*”.

14. A questo punto, però, viene da domandarsi perché la soluzione di questo problema susciti tante perplessità e tanto interesse.

Si potrebbe ritenere, infatti, che l'individuazione della disciplina del lavoro applicabile non sia, poi, tanto importante in quanto la disciplina vaticana e quella italiana, se pure sono diverse, tendono, comunque, a realizzare la tutela di chi lavora, così come insegna la dottrina sociale della Chiesa.

Allo stesso modo, potrebbe essere indifferente che a decidere una controversia di lavoro sia un giudice vaticano o un giudice italiano, esistendo in tutti e due gli ordinamenti garanzie di imparzialità e, comunque, essendo previsti efficaci rimedi contro le sentenze eventualmente ingiuste o illegittime.

Peraltro, in una prospettiva più ampia, la soluzione di quei problemi non può, e a mio avviso non dovrebbe, essere ricercata in termini di orgoglio e prestigio nazionale e, quindi, come espressione della superbia o della verità di un ordinamento nei confronti dell'altro.

15. Fatto è, però, che il problema di cui trattasi, soprattutto, quando si tratti di controversie di lavoro, ha una profonda e reale ragion d'essere.

Per comprendere quale sia questa ragione, deve essere considerato che, quando si tratta di controversie relative al lavoro subordinato, viene inevitabilmente in considerazione l'esercizio di poteri unilaterali del datore di lavoro necessari per organizzare la prestazione di lavoro alla realizzazione del risultato da lui atteso.

Risultato che, tanto nelle organizzazioni pubbliche che in quelle private, è determinato unilateralmente dal datore di lavoro per effetto dell'esercizio di poteri che trovano costante riscontro indipendentemente dalla logica del

sistema che li prevede. Poteri che non solo sono unilaterali e ad essi fa riscontro una vera e propria soggezione del lavoratore subordinato, ma vengono esercitati sulla base di valutazioni discrezionali, soltanto a volte insindacabili.

Orbene, la decisione di una controversia di lavoro finisce per comportare un'indagine e una valutazione (e, quindi, un controllo, sull'esistenza e sul contenuto) dei poteri del datore di lavoro e sul modo in cui quei poteri sono stati esercitati.

Peraltro, quando quei poteri sono esercitati da un privato datore di lavoro, o, al limite, di un ente pubblico appartenente al suo stesso ordinamento, è ragionevole, se non necessario, che, a tutela di chi lavora, sia il giudice italiano ad esercitare quel controllo sul modo in cui sono stati esercitati.

Non è, invece, ragionevole che un giudice straniero controlli il merito dell'esercizio di poteri di enti pubblici appartenenti all'ordinamento vaticano. Ciò anche perché l'art. 11 del Trattato lateranense, a completamento dell'"*immunità*" prevista dall'art. 15, dispone che "*gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano*".

16. Il problema che dovremo affrontare, quindi, è quello di individuare i limiti dell'"*immunità*" prevista dall'art. 15 del Trattato lateranense e, per converso, i limiti della giurisdizione italiana sulle controversie di lavoro.

Al riguardo, le mosse possono essere prese dalla considerazione che è opinione generalizzata quella per cui quei limiti, tutte le volte sia garantita un'"*immunità*" diplomatica, dovrebbero essere individuati distinguendo i casi in cui si verte su posizioni ed attività di lavoro riconducibili all'esercizio dell'*jure imperii*, da quelli che riguardano posizioni ed attività riconducibili all'*jure privatorum* o all'*jure gestionis*.

Senonchè, questo criterio, individuato in genere per le tradizionali "*immunità*" diplomatiche, deve, a mio avviso, essere adattato per tener conto della irripetibile particolarità dell'attività svolta dalla Sede Apostolica e dai suoi enti centrali.

A differenza delle sedi diplomatiche che si limitano a "*rappresentare*" gli Stati dei quali sono espressione, la Sede è essa stessa dotata di sovranità internazionale "*come attributo inerente alla sua natura*" (art. 2 del Trattato lateranense).

E in questa prospettiva, l'esistenza di una giurisdizione del giudice italiano dovrebbe essere affermata limitatamente ai casi in cui il lavoratore non dipenda da ente che persegue le finalità che la stessa Santa Sede considera come sue primarie e non eserciti funzioni che, alla stregua di valutazioni di esclusiva competenza della Santa Sede, sono da considerare esercitate *jure imperii*.

Di conseguenza, quando il lavoratore svolga mansioni riconducibili all'e-

esercizio di funzioni pubbliche e, quindi, concorre al perseguimento di finalità centrali della Santa Sede, la giurisdizione del giudice italiano dovrebbe essere esclusa non solo per effetto dell'“*immunità*” di cui all'art. 15 del Trattato lateranense, ma anche perché, come già ricordato, l'art. 11 di quel Trattato dispone che “*Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano*”.

17. Senonché, deve essere preso atto di ciò che, da tempo, la tendenza dei giudici italiani è quella di affermare la loro giurisdizione anche oltre i limiti ora descritti.

Limiti superati con motivazioni che, come si dirà tra poco, presuppongono che spetti al giudice italiano di stabilire quali sono le finalità perseguite, con carattere primario, dalla Santa Sede ovvero se le mansioni svolte dal lavoratore comportano l'esercizio di funzioni da considerare come funzioni pubbliche.

Per inciso, però, deve essere fatto cenno all'esistenza di una controtendenza. Ed infatti, in qualche caso, dipendenti vaticani che lavorano sul territorio italiano e che, a ragione delle funzioni esercitate dall'ente datore di lavoro (il Collegio Urbaniano) e delle mansioni svolte (operaie) avrebbe potuto invocare la giurisdizione italiana, hanno, invece, preferito la giurisdizione vaticana.

18. La tendenza del giudice italiano ad affermare la sua giurisdizione è dimostrata da un'attenta ricerca critica compiuta dal prof. Settimio Carmignani Caridi (pubblicata sulla rivista *Il diritto ecclesiastico* del 2012) che ha analizzato la giurisprudenza dei giudici italiani che, dal 1984 a 2012, hanno deciso in merito alla giurisdizione nei rapporti di lavoro con enti riconducibili alla Santa Sede, ma che avevano avuto svolgimento negli immobili per i quali l'art. 15 del Trattato lateranense garantisce l'“*immunità*” ancorchè facenti parte del territorio italiano.

19. Il prof. Carmignani Caridi riferisce, anzitutto, che, nel tempo, non sempre la tendenza dei giudici italiani è stata quella di affermare a tutti i costi la loro giurisdizione.

Ed infatti, due sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la n. 65 e 69 del 1979 e la n. 4004 del 1982) avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo a controversie iniziate rispettivamente da una magazziniera della Pontificia Opera di Assistenza e da uno *speaker* della Radio Vaticana.

La Pontificia Opera di Assistenza svolgeva la sua attività, non già all'interno dello Stato della Città del Vaticano, ma negli edifici annessi alla Basilica di San Paolo e, quindi, in immobili per i quali il combinato disposto degli artt. 13 e 15 del Trattato lateranense garantisce soltanto l'“immunità”.

Orbene, in quell'occasione, la giurisdizione italiana venne esclusa essendo stato ritenuto, da un lato, che la Pontificia Opera di Assistenza fosse da considerare “ente pubblico vaticano” e, d'altro lato, che le mansioni di magazziniere fossero inerenti al perseguimento delle finalità caritative ed assistenziali ritenute finalità primarie della Santa Sede e, quindi, funzioni pubbliche.

Per quanto riguarda, invece, la controversia con la Radio Vaticana, l'esclusione della giurisdizione italiana era stata motivata con ciò che lo svolgimento delle mansioni di *speaker* fosse correlato al perseguimento di finalità centrali dello Stato della Città del Vaticano e, quindi, della Santa Sede.

20. Il prof. Carmignani Caridi ricorda anche il caso, che gli risulta essere un caso “unico”, della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3577 del 1993 che negò la giurisdizione del giudice italiano con riguardo ad una controversia iniziata da una lavoratrice che aveva svolto attività di cuoca presso l'Ospizio di Santa Marta.

In questo caso, la motivazione aveva riguardo non solo alla circostanza che l'ospizio di Santa Marta ha sede all'interno del territorio dello Stato della Città del Vaticano, ma teneva anche conto del principio di territorialità e, quindi, della circostanza che il rapporto di lavoro era sorto e si era svolto in quel territorio.

Peraltro, anche io ricordo questa vicenda, se non altro perché, in quell'occasione, sono stato uno dei difensori dell'Ospizio di Santa Marta.

Devo, però, confessare che ebbi il timore che la difesa della lavoratrice tentasse di affermare la giurisdizione del giudice italiano argomentando su ciò che, nonostante tutto, il contratto era stato concluso quando la lavoratrice era sul territorio italiano in quanto aveva accettato l'offerta di lavoro mentre stava a casa e nel corso di un colloquio telefonico.

Circostanza questa che avrebbe potuto essere determinante in quanto, all'epoca, la giurisdizione del giudice italiano poteva essere determinata in relazione anche al luogo di in cui il contratto era stato concluso e perché i giudici del lavoro avrebbero potuto applicare, per analogia, la disposizione di legge che considera infortunio nel luogo di lavoro quello occorso al marittimo nel tragitto dalla sua residenza al porto di imbarco in quanto quel percorso già costituisce esecuzione del contratto di lavoro.

21. Il prof. Carmignani Caridi, però, analizzando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione successiva al 1985, avverte come l'orientamento sia, oramai, radicalmente modificato.

Ed infatti, l'originario orientamento giurisprudenziale ha cominciato ad essere abbandonato quando, con la sentenza n. 4727 del 1985, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle controversie di lavoro di cui era parte l'Ospedale Bambin Gesù.

Eppure, quell'Ospedale svolge attività direttamente riferibile alla Sede Apostolica e, quindi, da considerare per questa attività istituzionale, ed opera in una struttura che, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 14 e dell'art. 15 del Trattato lateranense, gode dell'"immunità".

22. Quel mutamento di indirizzo venne motivato con la considerazione che l'attività di assistenza ospedaliera non solo è sottoposta alla disciplina pubblicistica italiana, ma non si pone in diretto collegamento funzionale con gli scopi istituzionali della Santa Sede che, venne ritenuto, sarebbero esclusivamente di quelli "*di religione e di culto*".

E per comprendere il senso di questo mutamento di indirizzi, si noti che, come è stato dianzi ricordato (cfr. n. 19), nel 1979, e cioè appena sei anni prima, era stata negata la giurisdizione del giudice italiano nei riguardi della Pontificia Opera di Assistenza che svolgeva un'attività assistenziale analoga a, e a volte comprensiva di, quella di assistenza ospedaliera. Attività, in allora, considerata come destinata a perseguire un fine primario della Santa Sede.

23. È difficile spiegare un così radicale mutamento di tendenze anche perché non è consentito supporre che il nuovo orientamento della giurisprudenza italiana in materia così delicata sia stato ispirato da qualche modificata ispirazione della politica italiana.

Certo è che, per effetto di questo mutamento e, soprattutto, dell'idea che scopi istituzionali della Santa Sede sarebbero soltanto quelli "*di religione e di culto*", lo *status* degli immobili vaticani che godono dell'"immunità" di cui all'art. 15 del Trattato lateranense è inferiore a quello riconosciuto alle ambasciate e degli uffici consolari.

Ed infatti, per questi, gli "*scopi istituzionali*" degli Stati rappresentati sono, di solito, quelli definiti da questi ultimi.

Ed invece, gli "*scopi istituzionali*" della Santa Sede, alla quale l'art. 3 del Trattato lateranense riconosce "*esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione*",

sarebbero quelli definiti dal giudice italiano con buona pace per l'“*esenzione da ogni influenza da parte dello Stato italiano*” (art. 11 del Trattato lateranense).

Ma v'è di più. Per le ambasciate e gli uffici consolari, la giurisdizione del giudice italiano è esclusa con riguardo ai rapporti che, avendo ad oggetto anche l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, comportano l'esercizio di poteri *jure imperii* e, quindi, non si tratti di lavoratori addetti esclusivamente a mansioni modeste o subalterne.

Ed invece, è significativo che di questo criterio non venne tenuto conto nel caso deciso nel 1985.

In quel caso, infatti, si trattava di controversia di cui era parte un medico ospedaliero Bambin Gesù che svolgeva funzioni di primario. Pertanto, la sua attività investiva l'organizzazione stessa dell'Ospedale, onde sarebbe stato da ritenere che la controversia riguardava l'esercizio di poteri *jure imperii* comportando anche l'individuazione degli indirizzi e delle tecniche di cura e la scelta del personale ritenuto maggiormente idoneo a garantire la realizzazione dei fini essenziali dell'Ospedale.

24. Ma a ben vedere, sempre a quanto riferisce il prof. Settimio Carmignani Caridi, anche la limitazione dei fini propri della Santa Sede a quelli “*di religione e di culto*” è stata, poi, superata.

Superamento avvenuto quando si è trattato di accertare la giurisdizione del giudice italiano con riguardo a controversie di cui era parte, da un lato, il Capitolo della Patriarcale Arcibasilica di San Giovanni in Laterano (della quale l'art. 13 del Trattato lateranense “*riconosce alla Santa Sede la piena proprietà*” e l'art. 15 garantisce l'“*immunità*”) e, d'altro lato, l'“*organista*” e il “*maestro del coro*”.

Ambedue quei dipendenti, a ragione della natura delle loro prestazioni erano sicuramente addetti all'attività liturgica svolta nella Arcibasilica Lateranense.

Orbene, considerato che la liturgia è elemento essenziale e costitutivo dell'attività di culto, sarebbe stato difficile negare che i lavoratori ricorrenti svolgessero mansioni direttamente connesse con i fini essenziali della Santa Sede.

Senonché, in quell'occasione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4909 e 4911 del 1989 esclusero addirittura che i limiti alla giurisdizione italiana dovessero essere determinati in funzione del perseguimento di “*fini di religione e di culto*” e ritennero che quella giurisdizione sussiste anche quando il lavoratore sia, comunque, addetto a funzioni “*meramente ausiliarie*” rispetto a quelle istituzionali, o essenziali, della Santa Sede.

Così, suonare l'organo o dirigere i cantori della liturgia, in quanto mansioni che non implicherebbero l'esercizio dello *jus imperii*, sarebbero attività da



porre in relazione con un “*fine meramente ausiliario*”, e quindi estraneo non solo alle “*finalità di religione e di culto*”, ma anche ai “*fini istituzionali*” della Sede Apostolica.

25. Allo stesso modo, con la sentenza n. 2291 del 1990 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice italiano in una controversia che aveva ad oggetto la legittimità del licenziamento di un cassiere e di un aiutocassiere dell’amministrazione del Capitolo della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore.

In quell’occasione venne ritenuto che le prestazioni lavorative svolte da quei lavoratori non implicassero la loro immissione nell’ambito dell’attività del Capitolo e, quindi, non era prospettata un’interferenza del giudice nella organizzazione pubblica ed essenziale dell’ente ecclesiastico destinata, in quel caso, all’esercizio del culto.

Venne, così, aggiunto un ulteriore criterio utilizzabile per affermare la giurisdizione del giudice italiano: non solo l’essere dipendenti da enti che assolvono funzioni non essenziali della Santa Sede, ma anche svolgere mansioni che, non solo sono ausiliarie, ma non comportino l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro.

26. Sempre il prof. Carmignani Caridi riferisce dell’analogo orientamento dei nostri giudici riguardante la Pontificia Università Gregoriana.

Così, già con la sentenza n. 4483 del 1988 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato la giurisdizione italiana in una controversia suscitata da un addetto alla tipografia della Pontificia Università Gregoriana che avanzava pretese retributive.

In quell’occasione, venne accertato che la Pontificia Università Gregoriana è ente amministrato, in modo diretto, dalla Santa Sede, ma si ritenne anche che l’Università, da un lato, non perseguiva finalità “*di religione e di culto*” e, d’altro lato, avesse, in quel caso, esercitato soltanto poteri *jure privatorum*.

Allo stesso modo, con l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1133 del 2007 è stata affermata la giurisdizione italiana con riguardo alla controversia avente ad oggetto pretese risarcitorie e stipendiali avanzate da un dipendente addetto alla biblioteca della Pontificia Università Gregoriana sebbene questa avesse fatto presente che, nella specie, venivano in discussione l’attività di autorganizzazione e l’esercizio di poteri sovrani essendo l’Università, ai sensi dell’art. 11 del Trattato lateranense, “*ente centrale della Chiesa Cattolica*”.

Orbene, ancora una volta, queste argomentazioni vennero superate essendo stato ritenuto che l'“immunità” di cui all'art. 15 del Trattato lateranense non riguarderebbe le controversie di lavoro sia quando queste sono promosse da chi svolge prestazioni di tipo ausiliario ed estranee all'attività ecclesiastica vera e propria, sia quando quelle controversie hanno ad oggetto rivendicazioni esclusivamente patrimoniali che, quindi, non inciderebbero sull'organizzazione e sulle funzioni del datore di lavoro.

Venne, quindi, aggiunto un ulteriore criterio per affermare la giurisdizione italiana. Non solo quando il lavoratore non è addetto a funzioni ritenute essenziali della Santa Sede o quando le mansioni svolte non comportano l'esercizio di un *jus imperii*, ma anche quando la controversia ha per oggetto esclusivamente rivendicazioni patrimoniali.

E si noti come la ricorrenza anche di un solo di questi elementi comporti la giurisdizione italiana.

27. Ed infatti, il prof. Carmignani Caridi riferisce anche che la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7791 del 2005 ha affermato la giurisdizione italiana con riguardo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato “*con mansioni direttive*” (e, quindi, almeno presumibilmente, comportante l'esercizio di poteri *jure imperii*) di cui era parte l'Opera Romana Pellegrinaggi.

Orbene, in questa occasione, non venne negato che l'Opera perseguisse “*fini pubblicistici*” propri della Santa Sede ancorchè diversi dai “*fini di religione e di culto*”. Ed infatti, si ritenne che fini essenziali della Chiesa Cattolica sono anche quelli connessi ad un servizio pastorale, com'è la promozione dei pellegrinaggi e l'assistenza, anche spirituale, ai pellegrini.

Fatto è, però, che la giurisdizione italiana venne affermata soltanto perché la controversia aveva ad oggetto esclusivamente rivendicazioni economiche ancorchè avanzate da un dirigente che, come tale, esercitava poteri che, essendo destinati ad influire sulla struttura organizzativa dell'ente e, quindi, sulla realizzazione dei suoi fini, avrebbero dovuto essere considerati poteri *jure imperii*.

Ed è questa l'occasione per ricordare una considerazione svolta all'inizio. Anche la soluzione di una controversia economica può comportare, e spesso comporta, una valutazione dell'esistenza, o no, del potere esercitato dal datore di lavoro, e del modo in cui quel potere è stato esercitato.

28. Altra situazione riferita dal prof. Carmignani Caridi è quella relativa al Pontificio Collegio Americano del Nord.

Per questo, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16847 del 2011, ha affermato la giurisdizione italiana avendo escluso che fosse da considerare “*ente centrale della Chiesa Cattolica*” ancorchè le sue funzioni, avendo ad oggetto la formazione superiore dei sacerdoti, attengono ai fini istituzionali della Santa Sede.

29. L’esposizione che precede deve essere completata con la considerazione che l’interpretazione dell’art.17 del Trattato lateranense, pone almeno tre problemi:

a) quello di sapere se l’espressione “*le retribuzioni di qualsiasi natura*”, che quella disposizione “*esenta*” da qualsiasi tributo, comprenda, o no, anche i compensi per lavoro autonomo percepiti da liberi professionisti o da consulenti;

b) se quell’ “*esenzione*” sia, in qualche modo condizionata dal *locus adempimenti* e, cioè, dal luogo in cui le retribuzioni, o nel caso i compensi, sono percepiti;

c) quello di sapere qual’è la rilevanza che, ai fini dei trattamenti pensionistici italiani, debba essere attribuita alle retribuzioni e alle pensioni vaticane.

30. La soluzione del primo di questi problemi appare, a mio avviso, molto incerta anche perché, mancando (o non avendo trovato) punti di riferimento, occorre ragionare per principi, il che non sempre conduce a soluzioni sicure.

Mi limiterò, quindi, a riferire i possibili argomenti che possono sorreggere una o l’altra soluzione, lasciando a voi di individuare la soluzione.

31. A favore della soluzione per cui anche i compensi per lavoro autonomo sarebbero “*esentati*” militano i seguenti argomenti:

a) nel linguaggio giuridico il termine “*retribuzione*” non indica soltanto la remunerazione del lavoro subordinato (com’è per i termini “*stipendio*” e “*salario*”), ma, se pure non designa tutte le controprestazioni (nella vendita si parla di “*prezzo*”, nella locazione di “*canone*”) è, però, usato per designare il compenso per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche se autonoma (si veda l’art. Cod. 2751 *bis* Cod. Civ. italiano che, al n. 2 del primo comma, ha riguardo alle “*retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale*”);

b) il termine “*retribuzione*” ha analoga ampiezza di significato nel linguaggio comune: si pensi al detto “*le buone azioni avranno giusta retribuzione da Dio*”;

c) la formulazione del testo è “*retribuzioni di qualsiasi natura*” e, quindi, si deve ritenere che le parti stipulanti intesero prescindere da ciò che il titolo dell'erogazione sia un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

d) il concetto di onnicomprensività è, comunque, implicito nella formulazione del testo in quanto, se le parti avessero voluto limitarsi alle “*retribuzioni*” dei lavoratori subordinati, non ci sarebbe stato bisogno di aggiungere “*di qualsiasi natura*”.

32. Per contro, a favore della soluzione negativa militano i seguenti argomenti:

a) ancora una volta, la formulazione del testo fa riferimento alle “*retribuzioni dovute dalla Santa Sede ..a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili*” e, cioè, a soggetti che rivestono qualifiche proprie dei lavoratori subordinati (anche se un significato più ampio potrebbe dato essere al termine “*funzionario*”, se non altro perché, in Italia, nel 1929, i dirigenti erano inquadrati sindacalmente con i datori di lavoro);

b) l'art.17 del Trattato lateranense è “*norma che fa eccezione a regole generali*” nel senso che prevede un'eccezione rispetto al regime fiscale dei redditi prodotti all'estero da cittadini italiani residenti (altrimenti il problema non si porrebbe), onde trova applicazione il principio sancito dall' art. 14 disp. prel. Cod. Civ. italiano secondo il quale le norme eccezionali “*non si applicano oltre i casi ....in esse considerati*”;

c) e, a conferma della necessità di un'interpretazione rigorosa, può essere ricordato che la Corte di Cassazione italiana (n. 4144 e n. 4146 del 2013) ha accertato l'assoggettabilità a percussione fiscale delle pensioni vaticane percepite da cittadini italiani, proprio perché l'“*esenzione*” riguarda esclusivamente le retribuzioni.

33. Con riferimento al secondo dei problemi dei quali è stato fatto cenno, riguardante la rilevanza, ai fini dell'“*esenzione*”, del luogo di lavoro in cui le retribuzioni sono erogate, riterrei di aderire alla soluzione autorevolmente proposta da Giuseppe Dalla Torre (*L'“extraterritorialità” nel Trattato del Laterano*, pag. 64) secondo il quale l'“*esenzione*” di cui all'art.17 riguarda le retribuzioni percepite dal personale vaticano ovunque sia stato svolto il lavoro a favore della Santa Sede: a) in territorio vaticano, b) in uno degli immobili che godono dell'“*immunità*” o, comunque, di altre esenzioni, c) in immobili che non sono previsti dalle disposizioni del Trattato.

Conclusione che ritengo di condividere, da un lato, perché la formulazio-

ne dell'art. 17 del Trattato lateranense non prevede, e non consente, alcuna limitazione territoriale essendo necessario, ma anche sufficiente, che le retribuzioni siano erogate “dalla Santa Sede, dagli altri Enti centrali della Sede Apostolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede”, si noti “anche fuori di Roma”.

D'altro lato, perchè l'“*esenzione*” di cui trattasi, essendo prevista “da ogni tributo”, deve essere considerata un privilegio concesso alle persone fisiche che percepiscono le retribuzioni, e quindi è indipendente dalla nazionalità, dalla residenza e dal luogo in cui lavorano.

34. Esistevano, invece, punti di riferimento per la soluzione del terzo dei problemi dei quali è stato detto e, cioè, del problema di sapere se si debba, o no, tener conto della retribuzione o della pensione vaticana ai fini della determinazione del reddito al quale la legge italiana, in alcuni casi, condiziona l'esistenza di un diritto alle prestazioni previdenziali (com'era per l'integrazione al minimo).

Ciò perchè, come ancora una volta risulta dalla ricerca del prof. Settimio Carmignani Caridi, v'era sul punto un orientamento della giurisprudenza italiana che poteva essere considerato *in terminis*, ancorchè è, poi, accaduto che un più recente orientamento ne abbia fatto venir meno i presupposti.

35. Ed infatti, da quella ricerca risulta che, sul punto, esisteva un orientamento espresso da due sentenze della Corte di Cassazione italiana (la n.7710 del 1997 e la n. 16618 del 2011) secondo le quali, nel determinare il requisito reddituale che condiziona il diritto ad alcune prestazioni previdenziali italiane, non si deve tener conto della pensione vaticana.

36. Orbene, quell'esclusione era motivata con ciò che, per verificare l'esistenza del requisito reddituale, si dovesse tener conto esclusivamente dei redditi che, per propria natura, sono assoggettati alle imposte sulle persone fisiche.

Pertanto, una volta ritenuto che l'“*esenzione*” prevista dall'art. 17 del Trattato lateranense, si applichi anche delle pensioni vaticane, di esse non si poteva tener conto ai fini di accertare l'esistenza del requisito reddituale.

E si noti come analoga soluzione non era stata data nel caso di una pensione francese in quanto, appunto, assoggettata al prelievo fiscale italiano (Cass. n. 12719 del 2000).

37. Senonchè, è anche da dire che, da un lato, che quell' orientamento non era condiviso dai giudici di merito.

Questi, infatti, avevano ritenuto in alcune occasioni che l' "esenzione" di cui all' art. 17 del Trattato lateranense, in quanto prevista da norma speciale e, quindi, di stretta interpretazione, avesse effetto soltanto in materia fiscale e, quindi, non potesse essere estesa a quella previdenziale.

È anche da dire, d' altro lato, che, come già accennato (cfr. lettera c) del n. 32), più recentemente, la Corte di Cassazione italiana ha ritenuto che, a differenza delle retribuzioni, le pensioni vaticane non godono dell' "esenzione" prevista dall' art. 17 del Trattato (Cass. n. 4144 e n. 4146 del 2013) in quanto norma speciale e, quindi, di rigorosa interpretazione.

Pertanto, le pensioni vaticane sono assoggettate alla percussione fiscale italiana e, come ulteriore conseguenza, di esse è necessario tener conto quando si tratti di accertare, con riferimento al sistema previdenziale italiano, l' esistenza del requisito reddituale.

38. A mio sommo avviso, ritengo di poter condividere quest' ultima conclusione per almeno due ragioni.

La prima ragione è che le disposizioni della legge italiana che limitano il diritto ad alcune prestazioni previdenziali, condizionandole al possesso di un requisito reddituale, hanno la funzione di assegnare rilevanza all' esistenza, in fatto, di un particolare ed *effettivo* stato di bisogno.

Stato di bisogno rispetto al quale è irrilevante il titolo dei redditi percepiti, con l' unica eccezione dei redditi esplicitamente esclusi (ad es.: quella della casa di abitazione).

La seconda ragione è che è stata, da tempo, superata la configurazione della pensione come retribuzione sia perché, oramai, non v' è più la tradizionale corrispettività tra contribuzioni e prestazioni previdenziali (vedi anche per il Fondo Pensioni Vaticano istituti come la perequazione automatica, le quote di famiglia, le progressioni automatiche delle pensioni, la garanzia del minimo), sia perché è sempre più intenso il ricorso alla solidarietà.

Pertanto, la pensione non è più assimilabile alla retribuzione in quanto non può più essere considerata come il corrispettivo del lavoro svolto.

39. Resta da fare un cenno ai problemi posti dalla realizzazione della tutela previdenziale essendo anch' essa dominata dal principio di territorialità.

40. La tutela previdenziale dei dipendenti vaticani, fino al 1992, era limitata ai dipendenti di ruolo.

Pertanto, il 6 giugno 1956 tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale italiano e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano venne stipulata una Convenzione amministrativa per risolvere i problemi derivanti dal limite soggettivo della tutela previdenziale vaticana.

Ed infatti, occorre provvedere alla tutela di pur numerosi dipendenti "temporanei" o "avventizi" che, alle dipendenze del Governatorato e dell'Amministrazione dei Beni della Santa Sede, prestavano la loro opera nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo.

Questi dipendenti, infatti, lavoravano in immobili fruenti, come è stato detto, dell'"immunità" diplomatica e, quindi, non godevano nei fatti di alcuna tutela previdenziale non potendo accedere a quella italiana proprio perché lavoravano all'estero o in territori in qualche modo assimilati a quelli esteri.

La Convenzione amministrativa risolveva questo problema, perché estendeva a quei lavoratori la stessa tutela per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dalle leggi italiane per i lavoratori italiani.

Pertanto, nel rispetto di quelle leggi, il Governatorato si obbligava a versare la contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro e l'INPS ad erogare le prestazioni previdenziali.

41. Per contro, la Convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata nel 2003 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana è destinata a soddisfare, con riguardo alla tutela per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e a quella per gli infortuni e le malattie professionali, le nuove esigenze derivanti dalla sempre più intensa internazionalizzazione degli enti centrali della Santa Sede.

Così, è prevista la possibilità di utilizzare, sia ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione sia per il calcolo del suo ammontare, i periodi contributivi maturati in Italia o in Vaticano (*totalizzazione*) ovvero, all'occorrenza, di utilizzare a quegli stessi fini periodi di contribuzione maturati presso Stati terzi.

Soprattutto, però, la Convenzione internazionale prevede che le persone che, in base alla legislazione della Santa Sede o di quella italiana, maturano diritto a prestazioni previdenziali in danaro, le ricevono "integralmente e senza limitazioni" ovunque risiedano.

Ed invece, le prestazioni previdenziali in natura (cure mediche e riabilitative) sono erogate dalle istituzioni del luogo di residenza o di soggiorno.

La Convenzione internazionale, dunque, non solo deroga a favore dei cittadini italiani che siano dipendenti vaticani rispetto alle disposizioni della legge

italiana sui lavoratori italiani all'estero (d.lgs. n. 81 del 2008 e art. 35 Cost.), ma estende la tutela previdenziale italiana anche ai dipendenti vaticani che non sono cittadini italiani.

42. Infine, va ricordato come, ai fini della applicazione della Convenzione internazionale di sicurezza sociale, è stato stipulato un accordo amministrativo che, tra l'altro, contiene un elenco degli Enti centrali della Chiesa Cattolica e degli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede.

A mio personale avviso, però, quest'elenco non può essere utilizzato per individuare gli enti che, ai sensi dell'art. 15 del Trattato lateranense, godono dell'“immunità” e di privilegi.

Quella disposizione del Trattato, infatti, ha esclusivo riguardo agli immobili della Santa Sede situati nel territorio italiano, mentre la Convenzione attinge alla posizione personale di chi beneficia della tutela previdenziale.

Comunque, profonda è la differenza di natura e di funzioni del Trattato lateranense del 1929 e della Convenzione internazionale di sicurezza sociale del 2003, anche perché quest'ultima e l'accordo amministrativo di cui trattasi riguardano esclusivamente la materia previdenziale.